

Scheda n. 417

Ricorso collettivo per il sostegno: 66 famiglie ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)

Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno

Il *Coordinamento Scuole Elementari di Roma* (www.coselementarioroma.it) ha promosso un **ulteriore ricorso collettivo** per ottenere le ore di sostegno in deroga e il TAR del Lazio lo ha accolto con [sentenza n° 224/13](#). La sentenza si segnala per l'**effetto dirompente** che produce condannando il MIUR in unica soluzione ad assegnare ore di sostegno in deroga a **67 alunni**.

Le motivazioni della sentenza sono ormai quelle consolidate dell'obbligo dell'amministrazione di rispettare le sentenze della Corte Costituzionale [n° 215/87](#) e [n° 80/10](#) che hanno dato origine alla [L. n° 104/92](#), alla L. n° 440/97, alla [L. n° 296/06](#), alla [L. n° 122/10](#) secondo le quali **deve essere garantito il sostegno come diritto costituzionale secondo le effettive esigenze di ciascun alunno**.

OSSERVAZIONI

La [sentenza](#) si aggiunge alle copiosissime pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato secondo cui **nessun motivo di carattere economico può giustificare tagli alle ore di sostegno**.

Essa **aumenta il numero delle sentenze che accolgono ricorsi collettivi**, facendo così ridurre il costo per ogni singola famiglia ricorrente.

Purtroppo il **Ministero non ha ancora voluto porre rimedio a queste situazioni** per esso fortemente lesive **provvedendo a dimostrare che il sostegno non è l'unica risorsa che garantisce il diritto all'inclusione**, ma la risorsa principale dovrebbe essere costituita dai docenti curricolari, aiutati dal docente specializzato; ma, come detto altre volte, il Ministero non ha ancora provveduto a porre in essere le due condizioni fondamentali che gli eviterebbero di continuare a perdere tutti i ricorsi e cioè:

1. la **formazione iniziale e obbligatoria in servizio dei docenti curricolari** sulla didattica per l'inclusione scolastica;
2. il rispetto del **teito massimo di 20-22 alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità** secondo quanto stabilito dagli art. 4 e art. 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#).

Ciò che invece **lascia perplessi** nella sentenza è **la compensazione delle spese**.

Infatti la compensazione viene normalmente applicata nei casi nuovi presentati alla giurisprudenza. Ma, come detto, ormai sono innumerevoli le sentenze che accolgono ricorsi di questo tipo. Più coerente del TAR Lazio è stato il TAR Sicilia con la sentenza [n° 2594/12](#) commentata da noi nella [scheda n° 415](#):

*"relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame (taglio delle ore di sostegno, ndr) è intervenuta **malgrado l'esistenza di numerosissimi precedenti della sezione** (del TAR Sicilia, ndr) **sfavorevoli al Ministero ed all'Ufficio scolastico**, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a **reiterare provvedimenti all'evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili**."*



Vedi anche le schede normative:

n° 415. [L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni \(TAR Sicilia 2594/12\)](#)

n° 387. [Nuova sentenza collettiva sul massimo delle ore di sostegno \(TAR Lazio 5123/12\)](#)

n° 369. [Aumenta il sostegno anche grazie ai ricorsi collettivi \(TAR Lazio sent. 2199/12\)](#)

22/01/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it